

Bozza di
Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza
e informazione turistica

L'anno duemila... il giorno ... del mese di ... tra i Comuni di:

Abbadia San Salvatore (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

Arcidosso (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

Castel del Piano (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

Castell'Azzara (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

Piancastagnaio (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

Roccalbegna (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

Santa Fiora (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

Seggiano (con sede a ..., c.f. , nella persona del sindaco/assessore ..., nato a ... il ..., domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. ... del ...)

visti

l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

premessso

che l'art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificato dall'art.5 della legge regionale Toscana 18 maggio 2018 n.24 dispone che *“Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti nell'allegato A.”* ;

Che l'Allegato A della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 individua l'ambito denominato "Amiata" composto dai comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano;

che lo stesso art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 precisa che *"L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 7"* e che i suddetti comuni firmatari rappresentano n.8 su n: 8 comuni indicati nell'ambito sopra citato;

che l'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che: *"L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6 comma 2 comporta:*

- a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
- b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
- c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8.

che l'art. 3 del Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 86/2006, approvato con DPGR 47/r del 7/08/2018 reca la disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD);

che con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali ... è stato approvato lo schema della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano convengono di esercitare in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica, di cui alla legge Regionale Toscana n. 86/2016, a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale denominato "**Amiata**" come da Allegato A) alle legge regionale 18 maggio 2018 n.24.

Art.2 - Tipologia di esercizio delle funzioni

Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dal Comune di Abbadia San Salvatore, presso il quale è costituito l'Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.

Art.3 – Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di consentire l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale "**Amiata**" idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata.

Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato

Il Comune di Abbadia San Salvatore, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:

1. rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti del comune capoluogo per la eventuale definizione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.6 della l.r. 86/2016;
2. stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione, la convenzione con Toscana promozione turistica, previa acquisizione sullo schema di convenzione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.6;
3. garantisce il collegamento del portale turistico territoriale e/o dei singoli comuni aderenti, se esistente, con la piattaforma telematica regionale gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b) dell'art.7 della l.r.86/2016) attraverso la sottoscrizione di apposito accordo operativo;
4. Promuove e coordina la costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art. 8 della L.R.T. 86/2016, per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territorio;
5. Provvede ad attuare, sotto la direzione del Responsabile della gestione di cui all'art.14, le azioni previste nel Piano annuale approvato secondo le modalità previste al successivo art. 6;
6. Si fa promotore di richiesta di finanziamenti per lo sviluppo delle azioni condivise e inserite nell'ambito del Piano annuale degli indirizzi strategici e delle azioni, previo approvazione della Conferenza dei Sindaci, con particolare riferimento a contributi privati e/o pubblici (europei, statali o regionali);

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero esser previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 5 – Osservatorio turistico di destinazione

L'OTD, ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 86/2016, è un'attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un'ottica di dialogo sociale, attraverso lo sviluppo di buone pratiche e di progetti che possano coniugare e salvaguardare l'aspetto economico dell'industria turistica, integrato con la vivibilità cittadina, la tutela del patrimonio e l'accoglienza ai visitatori.

L'attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una consulta presieduta dal Responsabile della gestione associata. La consulta è composta secondo le modalità definite dall'art. 3 del D.P.G.R. 47/R/2018.

La consulta si riunisce almeno due volte all'anno, previa convocazione da parte del presidente inviata ai componenti a mezzo Pec, con preavviso di almeno 5 giorni e con l'indicazione degli argomenti da trattare, della sede e luogo della riunione.

La consulta individua il responsabile tecnico – amministrativo dell'attività di OTD.

Art.6 - Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

- Approvare le convenzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art.4;
- Formulare indirizzi ed approvare il Piano triennale degli indirizzi strategici e delle azioni per la valorizzazione del territorio e dei prodotti correlati (a titolo esemplificativo: progettazione e gestione di iniziative di comunicazione ed informazione delle eccellenze turistiche; progettazione di possibili prodotti turistici con integrazione dei servizi e delle eccellenze turistiche presenti nell'ambito territoriale di competenza; azioni di promo-commercializzazione delle destinazioni

turistiche in partenariato con Toscana Promozione Turistica ed altri soggetti pubblici e privati; altre attività che nel corso della durata del presente accordo saranno ritenute valide e utili alla implementazione dell'offerta turistica dei territori).

- Concordare ed approvare il Piano annuale di indirizzo delle attività, che deve essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della gestione di cui all'art.13;

- Approvare eventuali progetti straordinari, non ricompresi nel Piano annuale di indirizzo delle attività, che, anche nel corso dell'anno, fossero ritenuti di interesse da parte dei comuni convenzionati, o parte di essi;

- Vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive. A tal fine la Conferenza dei sindaci individua annualmente, a rotazione con esclusione del Presidente, un componente (Sindaco o assessore delegato), cui demandare l'attività di vigilanza e coordinamento di cui al presente punto;

- Approvare la relazione annuale delle attività svolte;

- Svolgere attività di monitoraggio relativo alle azioni realizzate, tramite l'Osservatorio Turistico di Destinazione:

- Provvedere ad ogni altro compito demandato dalla presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune responsabile della gestione associata, si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che ne faccia richiesta un numero di Sindaci pari ad un terzo dei Comuni convenzionati.

Il Sindaco dell'Ente responsabile della gestione, o un suo delegato, convoca la Conferenza con comunicazione scritta e trasmessa alla PEC degli altri Comuni convenzionati con un preavviso di almeno 5 giorni, con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, della sede e luogo della riunione.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione l'Assessore competente.

La Conferenza dei Sindaci si intende validamente costituita se sono presenti i rappresentanti di almeno 6 comuni aderenti in prima convocazione 5 in seconda convocazione. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alla Conferenza dei Sindaci possono essere invitati, senza potere di voto, rappresentanti della Regione Toscana o esperti che siano ritenuti utili per lo svolgimento dei propri compiti.

Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il Responsabile della gestione di cui all'art.14, o un suo delegato.

I Comuni convenzionati hanno il compito di:

- assegnare, se previste, le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie all'esercizio delle attività;

- approvare i regolamenti - ed in genere gli atti amministrativi - di competenza, afferenti alla gestione associata.

Art.7 - Risorse finanziarie

Qualora siano previste risorse finanziarie comuni necessarie all'esercizio delle funzioni, queste sono assegnate al Comune di Abbadia San Salvatore e figurano sul suo bilancio.

Gli importi a carico di ciascun comune sono determinati in sede di bilancio di previsione su proposta del Comune di Abbadia San Salvatore e sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci

I Comuni aderenti versano le quote a proprio carico al Comune di Abbadia San Salvatore entro 60 giorni dall'approvazione in Conferenza dei Sindaci.

Le eventuali variazioni in corso di esercizio finanziario seguono la medesima procedura.

Art.8 - Criteri di riparto degli oneri finanziari

Le spese per il personale sono a carico del Comune cui appartiene il personale medesimo.

Le eventuali spese per la realizzazione del Piano Annuale ed in genere le spese di investimento sono a carico di ciascun Comune convenzionato, in base ai seguenti criteri:

- a) quota fissa unica per tutti i comuni aderenti, equivalente al 30% delle previsioni di piano finanziario;
- b) quota in proporzione alle presenze turistiche censite per l'anno precedente, equivalente al 40% delle previsioni di piano finanziario;
- c) quota determinata in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il piano, equivalente al 30% delle previsioni di piano finanziario.

La Conferenza dei Sindaci, all'unanimità dei suoi componenti, può concordare ripartizioni diverse in relazione a singoli progetti.

Art.9 - Strutture e beni

La sede amministrativa dell'Ufficio di Ambito è presso il Comune di Abbadia San Salvatore.

E' onere del Comune di Abbadia San Salvatore dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività

Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi dell'art.8.

Ogni Comune firmatario della presente convenzione si impegna, altresì, a mettere a disposizione i propri servizi, strumenti e sportelli dedicati al turismo per la promozione, l'accoglienza e l'offerta di informazioni dell'intero ambito territoriale, secondo le linee concordate, sotto il diretto coordinamento del Responsabile della gestione di cui all'art.13.

In caso di affidamento esterno del servizio di accoglienza ed informazione turistica o di partenariato con soggetti terzi (proloco, associazioni...), ciascun Comune dovrà prevedere negli atti che formalizzano i rapporti con tali soggetti terzi, l'impegno di quest'ultimi a collaborare fattivamente alla realizzazione del Piano triennale degli indirizzi strategici e delle attività previste nel Programma annuale.

Art.10 - Proprietà dei beni

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

Art.11 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.

Art.12 – Personale

Il Comune di Abbadia San Salvatore provvede alle attività avvalendosi del personale proprio, e del personale assegnato dal comune capoluogo nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016, nonché del personale messo eventualmente a disposizione dagli altri Comuni aderenti nelle forme previste dalla vigente normativa in materia. La spesa del personale sarà ripartita in base ai criteri di cui all'art. 8.

Ciascun Comune aderente individua fra il proprio personale un referente che dovrà collaborare con il Responsabile della gestione di cui al successivo art. 13, per le attività individuate nella realizzazione del programma annuale e del più generale piano triennale.

Il personale, eventualmente assegnato all'ufficio comune ed impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio della gestione associata ai sensi del primo comma del presente articolo, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e

organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 13, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

Il personale di cui al comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016, nonché il personale eventualmente assegnato all'ufficio comune dagli altri Comuni aderenti saranno adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività inerenti alla gestione associata di cui alla presente Convenzione.

Art.13 - Responsabile della gestione

Il Responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune capofila delegato tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario.

Il Responsabile della gestione:

- a) nell'esercizio dei compiti previsti dal Piano triennale degli indirizzi strategici e delle azioni, dal Programma annuale di indirizzo delle attività o da progetti straordinari affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci e provvede a relazionare periodicamente al componente della Conferenza medesima, individuato ai sensi dell'art. 6, sull'attività svolta;
- b) predispone il Programma annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte;
- c) adotta gli atti ed i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei programmi e lo sviluppo delle azioni concordate dai Comuni convenzionati, se non espressamente attribuiti da parte delle Conferenza dei Sindaci ad altro soggetto, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 14 – Durata

La presente convenzione ha durata di 10 (dieci) anni dalla data della stipula.

Resta ferma la facoltà di ogni Comune aderente di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di recesso, le risorse finanziarie già impegnate non possono essere reincamerate; né le dotazioni strumentali conferite possono essere riacquisite dal Comune conferente fino a che i Comuni associati non provvedano alla loro sostituzione.

La gestione associata cessa e la convenzione è risolta nell'ipotesi che il numero di Comuni aderenti risulti inferiore alla maggioranza dei comuni dell'ambito individuati dall'Allegato A della l.r.86/2016 ai sensi del comma 2 dell'art.6 della l.r.86/2016 . In tal caso la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.

Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

Art.15 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo unanime consenso dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

Art.16 - Adesione di altri Comuni

L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento, avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Art.17 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art.18 - Controversie relative all'applicazione della convenzione

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa.

Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 19 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 20 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (...).

Letto, approvato e sottoscritto